

N.	DENOMINAZIONE	D.M. ISTITUTIVO
1	Capo Caccia - Isola Piana	D.M. 20.09.2002
2	Capo Carbonara	D.M. 15.09.1998 aggiornato con D.M. 07.02.2012
3	Capo Gallo - Isola delle Femmine	D.M. 24.07.2002
4	Capo Rizzuto	D.M. 19.02.2002
5	Cinque Terre	D.M. 12.12.1997 aggiornato con D.M. 20.07.2011
6	Costa degli Infreschi e della Masseta	D.M. 21.10.2009
7	Isola dell'Asinara	D.M. 13.08.2002
8	Isola di Bergeggi	D.M. 07.05.2007
9	Isola di Ustica	D.M. 12.11.1986
10	Isole Cicliopi	D.M. 09.11.2004
11	Isole di Ventotene e Santo Stefano	D.M. 12.12.1997
12	Isole Egadi	D.M. 21.12.1991
13	Isole Pelagie	D.M. 21.10.2002
14	Isole Tremiti	D.M. 14.07.1989
15	Miramare	D.M. 12.11.1986
16	Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre	D.M. 12.12.1997 aggiornato con D.M. 20.07.2011
17	Plemmirio	D.M. 15.09.2004
18	Porto Cesareo	D.M. 12.12.1997
19	Portofino	
20	Punta Campanella	D.M. 12.12.1997
21	Regno di Nettuno	D.M. 27.12.1997
22	Santa Maria di Castellabate	D.M. 21.10.2009
23	Secche della Meloria	D.M. 21.10.2009
24	Secche di Tor Paterno	D.M. 29.11.2000

25	Tavolara – Punta Coda Cavallo	D.M. 12.12.1997
26	Torre del Cerrano	D.M. 21.10.2009
27	Torre Guaceto	D.M. 04.11.1991

L'estensione dei fondali e delle acque tutelati dalle 27 aree marine protette istituite è di 222.442,53 ettari. A queste si aggiungono i parchi sommersi di Baia e Gaiola (219 ettari) e il Santuario internazionale per i mammiferi marini (2.557.258 ettari), nonché le zone a mare dell'Arcipelago Toscano e dell'Arcipelago de La Maddalena (71.812 ettari).

Il territorio marino così protetto ammonta complessivamente a 2.851.950,53 ettari a mare, con uno sviluppo di costa protetta pari a km 658.

In corso di istituzione

Sono in corso i procedimenti per l'istituzione delle aree marine protette di Costa del Piceno, Costa del Monte Conero, Isola di Pantelleria, Isole Eolie, Penisola Salentina, Pantani di Vendicari, Isola di Gallinara, Arcipelago Toscano, Costa di Maratea, Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone – Talamone - Monti dell'Uccellina, Golfo di Orsei - Capo Monte Santu, Isole Pontine (Ponza, Palmarola e Zannone), Isola di Capri, Arcipelago di La Maddalena, Monte di Scauri (Riviera di Ulisse).

Nel corso dell'anno 2012, si sono svolti incontri con gli enti territoriali interessati prodromici all'avvio o alla ripresa dei procedimenti per l'istituzione delle marine protette di Capri (Comuni di Capri e Anacapri), Capo Testa – Punta Falcone (Comune di Santa Teresa di Gallura), Formiche di Grosseto (Provincia e Comune di Grosseto, Comuni di Magliano e Orbetello).

Vi sono, infine, altre 7 aree marine di reperimento, previste dalla legge 394/91, per cui l'iter istitutivo non è ancora stato avviato: Capo Spartivento - Capo Teulada, Isola di S. Pietro, Grotte di Aci Castello, Capo Passero, Promontorio Monte di Cofano - Golfo di Custonaci, Stagnone di Marsala.

3.2. Modifiche, rettifiche e aggiornamenti

Nel corso dell'anno 2011 sono stati seguiti i procedimenti per l'aggiornamento (nuovo decreto istitutivo e decreto di approvazione del regolamento di disciplina) delle aree marine protette Penisola

del Sinis – Isola di Mal di Ventre e Cinque Terre (conclusi con la pubblicazione dei relativi decreti ministeriali in GU n. 266 del 15.11.11 e n. 267 del 16.11.11).

Nel anno 2012 è stato, infine, approvato il provvedimento di aggiornamento dell'area marina protetta di Capo Carbonara (GU 133 del 16.05.12).

3.3. Organismi di gestione

Introduzione

La gestione delle aree marine protette, ai sensi delle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, 6 dicembre 1991, n. 394, 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche, è affidata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra di loro.

L'affidamento avviene con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati.

Di seguito è riportato l'elenco degli attuali enti gestori delle aree marine protette esistenti, considerando le 27 propriamente dette, i 2 parchi sommersi e l'area di tutela internazionale:

- 10 Consorzi misti;
- 8 Comuni;
- 6 Enti Parco (5 nazionali e 1 regionale);
- 2 Soprintendenze (provvisorio);
- 1 Provincia;
- 1 Ente regionale;
- 1 associazione ambientalista;
- 1 Comitato di pilotaggio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Negli anni 2011 e 2012 sono stati seguiti i procedimenti per l'affidamento della gestione definitiva delle aree marine protette di Capo Gallo – Isola delle Femmine e di Ustica, pervenendo all'affidamento al Comune di Ustica - D.M. n. 91 del 24.04.12 (G.U. n. 220 del 20.09.12) - e al

Consorzio costituito tra la Provincia di Palermo, il Comune di Isola delle Femmine e il Dipartimento regionale azienda regionale foreste demaniali - D.M. n. 92 del 24.04.12 (G.U. n. 200 del 28.08.12).

Commissioni di riserva

In base alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 è istituita una Commissione di riserva, nominata con decreto del Ministro della marina mercantile. La Commissione affianca l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima. In particolare la Commissione dà il proprio parere alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulate dall'ente delegato.

La composizione delle Commissioni di riserva delle aree marine protette è stata modificata dal comma 339 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 che ha, inoltre, stabilito che l'Amministrazione provveda alla loro ricomposizione.

La Commissione di Riserva nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area marina protetta, ed è così composta:

- un rappresentante del Ministro, con funzioni di Presidente;
- un esperto designato dalla Regione interessata, con funzioni di vice Presidente;
- un esperto designato d'intesa tra i Comuni rivieraschi interessati;
- un esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- un rappresentante della Capitaneria di porto, su proposta del Reparto ambientale marino presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- un esperto designato dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ex ICRAM ora in ISPRA);
- un esperto designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative e riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Negli anni 2011 e 2012 è proseguita l'attività per la ricostituzione delle Commissioni di riserva delle aree marine protette. Tale attività, peraltro, ha avuto un'accelerazione essendo venuta a soluzione la problematica concernente la nomina nelle dette commissioni del rappresentante delle associazioni ambientaliste - conseguente alla diffida presentata all'Amministrazione dall'associazione

Codacons a provvedervi prima della conclusione dell'iter di aggiornamento dell'elenco delle stesse associazioni - con la pubblicazione da parte della competente Direzione sviluppo sostenibile dell'elenco aggiornato delle associazioni ambientaliste.

Si è provveduto, pertanto, a richiedere alle stesse associazioni la designazione dei propri rappresentanti al fine del completamento del relativo dossier da sottoporre agli Uffici di Gabinetto.

3.4. Regolamenti

L'articolo 27, comma 3, lett d) della legge 31 dicembre 1982 n. 979 dispone che il decreto di istituzione di un'area marina deve contenere, tra l'altro, la sua regolamentazione con la specificazione delle attività oggetto di divieto o di particolari limitazioni o autorizzazioni.

L'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, dispone che il regolamento di esecuzione del decreto istitutivo di una area marina sia approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la consulta per la difesa del mare. Tale regolamento deve essere sottoposto al preventivo parere della Commissione di riserva.

L'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile⁴, sentita la consulta per la difesa del mare⁵, sia approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.

Sulla base delle disposizioni del decreto istitutivo, le attività consentite in un'area marina protetta, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali, possono essere soggette a

⁴ Il concerto con il Ministro della marina mercantile, previsto dalle citate disposizioni, è successivamente venuto meno per effetto dell'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha trasferito le funzioni in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino al Ministero dell'ambiente. Il venir meno del concerto è stato inoltre confermato dall'art. 8, comma 8, della legge 23 marzo 2001, n. 93 che ha esplicitamente soppresso il concerto previsto dall'art. 18, della legge 12 dicembre 1991, n. 394, nella fase istitutiva dell'area marina protetta.

⁵ La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti è stata soppressa dall'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha trasferito le relative funzioni ai competenti uffici del Ministero dell'ambiente e, in particolare alla Segreteria Tecnica Aree Protette Marine istituita presso la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per provvedere alla istruttoria preliminare all'istituzione e all'aggiornamento delle aree marine protette, al supporto nella gestione, al funzionamento, nonché alla progettazione degli interventi.

regolamentazioni e discipline da parte dell'ente gestore, con carattere di provvisorietà, nelle more della predisposizione del regolamento. Anche su tali regolamentazioni provvisorie è necessario acquisire il parere preventivo della Commissione di riserva.

Tale prassi, consolidatasi negli anni sulla base delle esperienze gestionali, ha portato all'emanazione di discipline provvisorie nelle aree marine protette di Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre, Tavolara – Punta Coda Cavallo, Capo Carbonara, Punta Campanella, Secche di Tor Paterno, Torre Guaceto, Isole Ciclopi, Cinque Terre, Capo Caccia, Asinara, Isole Pelagie e Plemmirio.

Merita di essere considerato che in sede di controllo di legittimità degli schemi di decreto istitutivi delle aree marine protette "Costa degli Infreschi e della Masseta" e "Santa Maria di Castellabate", predisposti nel 2005, la Corte dei Conti è intervenuta ricusando il visto ai detti provvedimenti rilevando, nell'adunanza del 18 maggio 2006, la violazione dell'art. 19, comma 5, della legge 394/1991, in quanto, nei detti decreti istitutivi sono previste deroghe ai divieti elencati all'art. 19 comma 3 della legge, deroghe da prevedersi invece nel Regolamento di cui all'art. 19 comma 5.⁶

Precedentemente alla interpretazione della Corte, in adempimento a quanto previsto dall'art. 27, comma 3, lett. d), della legge 979 del 31.12.1982, l'Amministrazione ha provveduto ad istituire le aree marine protette dettando, già nel decreto istitutivo, una prima regolamentazione di carattere provvisorio (in quanto seguiva o doveva seguire il regolamento di esecuzione di cui ai commi 6 e 7 art. 28 stessa legge), in attesa della predisposizione e dell'adozione del Regolamento, rispondendo alla duplice esigenza di modulare i divieti e le attività consentite in funzione delle caratteristiche proprie dell'area e di poter esporre con efficacia l'istruttoria preliminare per l'istituzione al confronto con gli enti locali.

L'Organo di controllo ritiene, oggi, che il provvedimento amministrativo da seguire debba invece prevedere due distinti ed autonomi provvedimenti:

- il decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, di istituzione dell'area marina protetta contenente l'indicazione delle finalità, della delimitazione dell'area, dei divieti di cui all'art. 19, comma 3 della legge 394/91, delle norme generali per l'attività di gestione.

⁶ "violazione dell'art. 19, comma 5, della legge quadro sulle aree protette n. 394/1991, in quanto, in sede di istituzione delle aree marine protette, sono state apportate (cfr. art. 7 dei DD. MM.) deroghe alla tassativa elencazione dei divieti da osservare nelle aree marine contenuta nell'art. 19, comma 3, della predetta legge quadro. Deroghe queste che, ad avviso dell'Ufficio, devono trovare la propria disciplina nell'apposito regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio previsto dal comma 5 del citato articolo di legge".

della previsione di un regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge 394/91, dei provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, della copertura finanziaria e della sorveglianza dell'area;

- il decreto del Ministro dell'ambiente di adozione del Regolamento dell'area marina protetta ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge 394/1991 - per il quale va osservata la procedura prevista dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (sottoposizione al parere del Consiglio di Stato) – contenente l'indicazione della suddivisione in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, e della disciplina delle attività consentite all'interno dell'area nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente e delle finalità istitutive dell'area, anche in deroga ai divieti espressi dall'art. 19, comma 3 della legge quadro n. 394/1991.

Successivamente, il Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del 18 dicembre 2006, esprimendo parere favorevole sul primo schema di Regolamento sottoposto al suo esame ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, relativo all'istituenda area marina protetta "Isola di Bergeggi", ha formulato alcune osservazioni, richiedendone il recepimento nel testo, in particolare precisando che esiste un duplice livello di regolamentazione dell'area marina protetta:

- 1) il regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario, ex art. 19, comma 5, della legge n. 394/91 che risponde ai requisiti dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (atto normativo da sottoporre al parere del Consiglio di Stato);
- 2) il regolamento di esecuzione e di organizzazione, ex art. 28, commi 6 e 7, della legge n. 979/82, proposto dall'Ente gestore previo parere della Commissione di riserva e da approvarsi da parte del Ministero dell'ambiente, al fine di verificarne la conformità al Regolamento e ad altre disposizioni normative vigenti (esso coincide nella sostanza con il "Disciplinare").

Pertanto, in adesione al nuovo orientamento della Corte dei Conti e alle osservazioni del Consiglio di Stato l'Amministrazione ha avviato l'adeguamento dei provvedimenti (decreto istitutivo e per il Regolamento di disciplina), già predisposti e la nuova formulazione per quelli in fase di predisposizione per le altre aree marine in corso di istituzione.

Conseguenza di questa diversa impostazione procedurale è che, al fine di garantire, da subito, la gestione dell'area marina istituita, e ancor più, in sede di istruttoria, i necessari accordi con gli enti territoriali e l'adesione delle popolazioni locali, possibili solo con la preventiva conoscenza della proposta di disciplina dell'area, diviene indispensabile che la predisposizione e l'adozione del decreto

di istituzione dell'area marina siano contestuali alla predisposizione e adozione del decreto di Regolamento.

Contestualmente è stata avviata la procedura per l'approvazione dei Regolamenti di esecuzione e organizzazione, richiedendo agli enti gestori delle aree marine protette di predisporre una proposta di regolamento redatta sulla base di un regolamento tipo loro trasmesso e di sottoporla per l'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa istruttoria tecnica di valutazione.

Nel corso dell'anno 2011, sono stati predisposti ed inviati alla firma del Ministro i regolamenti di organizzazione e di esecuzione delle aree marine protette di Costa degli Infreschi e della Masseta e di S. Maria di Castellabate, che, nel corso dell'anno 2012 non hanno avuto seguito in attesa del parere obbligatorio delle relative Commissioni di riserva, una volta ricostituite ⁷.

Sono stati avviati i procedimenti relativi a Capo Caccia, Isole Tremiti, Tavolara - Punta Coda Cavallo, Secche della Meloria, Baia, Gaiola e Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre.

Nel corso dell'anno 2012, si sono concluse le istruttorie relative a Capo Caccia, Tavolara – Punta Coda Cavallo, Secche della Meloria, Baia e Gaiola, e i relativi schemi revisionati sono stati sottoposti ai soggetti gestori per il previsto riscontro.

Per quanto attiene alle aree marine protette Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre e Isola di Ventotene - Santo Stefano, i soggetti gestori hanno prodotto ulteriori richieste e osservazioni ed è, pertanto, proseguita la fase di confronto tecnico.

3.5. Attività degli Enti gestori delle Aree Marine Protette

Nel 2011, con il supporto tecnico-scientifico della Direzione generale per la protezione della natura per quanto riguarda la preparazione della documentazione necessaria, sono state candidate alla lista ASP1M (Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea, ovvero aree idonee a rappresentare il patrimonio della biodiversità e la sua salvaguardia nel Mediterraneo) le tre aree marine protette di: Capo Carbonara, Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre e Porto Cesareo, che si andranno ad aggiungere alle sette già inserite nella predetta lista (Capo Caccia, Miramare, Tavolara – Punta Coda Cavallo, Torre Guaceto, Plemmirio, Portofino e Punta Campanella).

⁷ Commissioni di riserva ricostituite nel corso dell'anno 2013.

Le specifiche attività di monitoraggio e ricerca avviate dagli enti gestori delle aree protette marine, anche con l'utilizzo di fondi comunitari, hanno confermato che la presenza dell'area protetta innesca meccanismi ambientali efficaci ("effetto riserva") ed hanno consentito di perfezionare la regolamentazione delle attività consentite.

Alcune aree marine protette si sono dedicate anche al mantenimento della certificazione EMAS che prevede un percorso volontario impegnativo che sottopone a controllo sistematico, obiettivo e periodico il sistema di gestione, al fine di verificare il miglioramento delle prestazioni ambientali.

Per quanto riguarda la sorveglianza nelle aree marine protette al fine di contenerne la spesa, oltre a sollecitare la stipula di accordi di collaborazione non onerosi con tutti i soggetti pubblici operanti sul territorio (Forze di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestali e Polizie Locali) e con le Associazioni di volontariato, è stata sottoscritta il 15 giugno 2011 con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto - cui compete istituzionalmente la sorveglianza - una Convezione finalizzata all'incremento dell'attività, con particolare riferimento ai periodi di maggior afflusso turistico.

Tanto si è reso necessario a fronte della crescente vastità ed eterogeneità del territorio marino da sorvegliare, delle infrazioni segnalate e della insufficiente dotazione di risorse umane, finanziarie e di mezzi messi a disposizione dal Corpo delle Capitanerie di Porto per la sorveglianza del sistema delle AMP.

Gli Enti gestori - individuati nell'ambito del *Programma Comunitario 2007-2013 PON Sicurezza e beneficiari della "Fornitura, installazione ed avviamento di un impianto di telecamere a circuito chiuso (TVCC) per il controllo delle AMP anche mediante collegamento wireless per le sale delle Capitanerie di Porto e degli Enti gestori"* - sono stati coinvolti negli incontri finalizzati alla definizione delle procedure necessarie alla realizzazione delle installazioni in argomento.

Sono proseguite nel corso del 2011 le attività, con incontri, riunioni e contatti con il WWF Italia e gli Enti gestori delle aree marine protette, finalizzate ad estendere anche alle aree marine protette non ancora ASPIM la programmazione secondo il modello ISEA (Interventi Standardizzati della gestione Efficace delle Aree marine protette). L'obiettivo, appunto, è quello di elevare gli standard di gestione attraverso una preventiva pianificazione degli obiettivi prioritari definiti in una "mappa concettuale" elaborata sulla base di: cosa proteggere, delle minacce ambientali esistenti nelle aree marine, quali strategie predisporre per ridurre gli impatti antropici. Ciò facilita lo scambio di buone pratiche all'interno di un network di aree marine, che grazie a schemi di gestione standardizzata intellegibili

da tutti gli Enti gestori, permette agli stessi di condividere strategie, limitare le minacce comuni, armonizzare le spese e ridurre i costi.

Dotare tutti gli Enti gestori del predetto *"modello di programmazione standardizzato"* assicura, altresì, un monitoraggio delle politiche di settore per le aree di intervento, e consente una programmazione ai fini della gestione di finanziamenti nazionali e/o comunitari, in considerazione delle sempre più esigue risorse ordinarie statali stanziare, risorse che per le aree marine rivestono carattere essenziale.

Questa metodologia è stata oggetto di presentazione agli Enti gestori delle aree marine protette, al fine di un confronto per l'elaborazione e l'aggiornamento dei nuovi criteri di riparto delle risorse, destinate alle medesime aree, da applicare già a partire dall'esercizio finanziario 2012.

Nel 2012, a seguito della conclusione dell'iter avviato nel precedente anno sono state inserite nella lista ASPIM le tre aree marine protette: Capo Carbonara, Penisola del Sinis-Isola Mal di Ventre e Porto Cesareo.

Nel corso dell'anno 2012, inoltre, è stata confermata nella lista Aspim vigente l'area marina protetta di Portofino⁸, presente nella lista dal 2007.

Per quanto riguarda la sorveglianza nelle aree marine protette, in data 6 dicembre 2012, è stata stipulata una nuova convenzione con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto finalizzata all'incremento dell'attività di sorveglianza nelle aree marine protette, con particolare riferimento ai periodi di maggior afflusso turistico.

Inoltre, gli Enti gestori delle aree marine protette che presentano rilevanti problematiche derivanti dalla pesca abusiva, hanno provveduto, al fine di contrastare detti fenomeni illegali, a stipulare appositi accordi con le competenti Capitanerie di Porto.

Per le aree marine protette che presentano un territorio vasto ed eterogeneo, ai fini di supportare la sorveglianza del territorio sottoposto a tutela, sono stati coinvolti i soggetti pubblici operanti sul territorio (Forze di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestali e Polizie Locali) e con le Associazioni di volontariato.

Nel 2012, a seguito della definizione del modello italiano ISEA tutti gli Enti gestori hanno provveduto a programmare, anche su base triennale, le attività finalizzate alla salvaguardia ed alla

⁸ Le aree Aspim sono soggette a revisione - la prima volta dopo cinque anni dal riconoscimento e poi con cadenza biennale.

tutela del territorio protetto, sulla base delle minacce individuate (mappa concettuale) e delle conseguenti strategie da mettere in campo.

Sulla base di dette strategie per il 2012, gli Enti gestori hanno programmato diverse attività nell'ambito delle seguenti tematiche:

- monitoraggio/studi scientifici, i cui risultati sono stati utilizzati per verificare l'efficacia delle misure di salvaguardia e tutela ("effetto riserva") e per perfezionare le attività regolamentate;
- educazione ambientale, sensibilizzazione e divulgazione per promuovere la cultura dei valori ambientali e sensibilizzare i fruitori e gli operatori, anche attraverso la promozione del turismo sostenibile e stagionalizzato;
- tutela e valorizzazione delle caratteristiche naturali e della biodiversità con azioni mirate sulle base delle peculiarità di biodiversità dell'area protetta;
- sviluppo sostenibile dell'aree marine protette attraverso il mantenimento e rinnovamento certificazioni/marchi di qualità ambientali; turismo sostenibile; sostegno di attività produttive e trasformazione prodotti ittici e locali.

Quanto sopra ha consentito a tutti gli Enti gestori di ottimizzare l'utilizzo delle ormai esigue risorse ordinarie statali e di programmare adeguatamente i finanziamenti nazionali e/o comunitari.

Inoltre, nel corso del 2012 a seguito dell'aggiornamento dei criteri di riparto, gli Enti gestori hanno fornito i dati afferenti le tre macro aree denominate "tutela dell'area marina", "impatto antropico" ed "efficienza gestionale", sulla base dei quali sono state calcolate le percentuali di riparto applicate allo stanziamento annuale.

3.6. Contributo ordinario alle aree marine protette e sua ripartizione

Per l'assegnazione dei finanziamenti ordinari, l'Amministrazione ha proceduto, come negli anni precedenti, ad applicare i criteri obiettivi di riparto (elaborati nel 2007) per individuate e trasferire le relative quote, per un importo complessivo pari ad euro 6.374.669,29, spettanti alle aree marine protette per la gestione annuale.

Sono stati inoltre finanziati gli interventi straordinari per un totale complessivo di euro 1.011.664,54.

Gli Enti gestori hanno predisposto il Programma di Gestione dell'area marina protetta.

strumento attraverso il quale l'Ente pianifica, attua e verifica l'insieme delle attività, le strategie e gli interventi per la realizzazione, nell'ambito dell'anno di esercizio, delle finalità dell'area marina protetta finanziate sia dal Ministero sia da altri soggetti pubblici o privati. Per l'esercizio 2011 questi piani per le aree non ASPIM si sono attestati sulle quote assegnate da questo Ministero.

I predetti Piani di gestione si articolano in obiettivi operativi, con i quali si sviluppano i compiti istituzionali correntemente assolti dal soggetto gestore per la gestione tecnica e amministrativa dell'area, distinti tra: "Interventi", che perseguono le finalità individuate dal decreto istitutivo attraverso azioni e progetti specifici e "Attività ordinarie", ovvero le spese di funzionamento.

Infine, per i due Parchi archeologici sommersi di Baia e di Gaiola, è stato trasferito l'importo di euro 211.752,00, ai sensi di quanto previsto dalla legge istitutiva.

Nel corso del primo trimestre del 2012 sono stati adottati i criteri di riparto aggiornati nel 2011.

Si è, pertanto, proceduto al calcolo della percentuale da assegnare a ciascuna area marina protetta sulla base degli indicatori di performance articolati nelle tre macro aree: tutela dell'area marina, impatto antropico ed efficienza gestionale. A ciascuna macro area è stato attribuito un coefficiente di ponderazione che tiene conto del livello di importanza riconosciuto.

Al riguardo, si deve specificare che, le somme trasferite alle aree marine protette sulla base di dette quote di riparto sono state imputate oltre che sul Capitolo 1646 pg.1 "*Spese per la gestione delle Aree Marine Protette*" (€ 2.811.479,88) anche al Capitolo 1552 "*Spese di natura obbligatoria per enti, istituti, associazioni, fondazioni, ed altri organismi*" (€ 775.353,12) limitatamente alle aree marine gestite direttamente dai Parchi nazionali.

Si rileva, inoltre, che l'ulteriore contrazione finanziaria subita nel 2012 dallo stanziamento dedicato alle aree marine protette, è stata compensata, con un'integrazione dello stanziamento pari ad euro 1.830.000,00 a valere sul capitolo 1551 pg.1. "*Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi*", suddiviso utilizzando le soprarichiamate modalità.

Per il 2012, pertanto, il totale finanziato per la gestione (riparto) ammonta ad euro 5.416.833,00.

Inoltre, a favore degli Enti gestori delle aree marine protette, nel corso del medesimo esercizio finanziario, sono stati ammessi finanziamenti straordinari per un totale complessivo di euro 4.161.142,98.

Infine, per i due Parchi archeologici sommersi di Baia e di Gaiola, il cui finanziamento è previsto dalla legge istitutiva degli stessi, è stato finanziato a favore della Soprintendenza Speciale per i beni Archeologici di Napoli e Pompei, quale ente gestore provvisorio, l'importo di euro 190.014,00.

4. Riserve Naturali Statali

Le riserve naturali statali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche, il cui interesse sia di rilevanza nazionale (art. 2 comma 3, legge 394/91)

La legge n. 394/91 e le sue successive mm. e ii. hanno regolamentato l'individuazione e l'istituzione delle riserve naturali statali che avviene con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le Regioni interessate.

Al VI Aggiornamento dell'Elenco Ufficiale delle Aree Protette le 146 Riserve Naturali Statali coprono una superficie complessiva di 122.755,90 ettari.

4.1. Istituzioni

L'ultima riserva naturale statale in ordine di tempo istituita è la Riserva naturale statale "Tresero – Dosso del Vallon", all'interno del Parco nazionale dello Stelvio, al cui Consorzio è stata affidata la gestione (D.M. 2 dicembre 2010, G. U. n. 294 del 17 dicembre 2010).

Si rileva che l'istituzione della riserva rientrava nel programma delle misure di compensazione concordate dal Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Lombardia con la Commissione Europea relativamente alla procedura d'infrazione aperta per l'incidenza sulla ZPS IT2040044 "Parco nazionale dello Stelvio" degli impianti sciistici realizzati nel Comune di Santa Caterina Valfurva in occasione dei mondiali di sci del 2005.

4.2. Riperimetrazioni

Nel corso degli anni 2011/2012 sono proseguite le attività per la riperimetrazione della riserva naturale statale del Litorale Romano, per le quali si è acquisito il parere tecnico dalla Regione Lazio

(2011) e il parere dalla commissione di riserva del Litorale Romano sulle ulteriori richieste presentate dal Comune di Fiumicino in sede di Conferenza Unificata nel 2010.

Con riferimento a tale attività istruttoria, si è reso necessario un sopralluogo tecnico, effettuato il 13 aprile 2012, volto a valutare la possibilità di escludere dalla riserva la fascia di terreno adiacente al Lungomare di Fregene⁹.

Nell'agosto 2012, lo schema di provvedimento con la cartografia aggiornata è stato trasmesso per la ripresa del confronto in sede di Conferenza Unificata e la richiesta dell'intesa alla Regione.

Nella sede tecnica di Conferenza Unificata del 2 ottobre¹², oltre ad alcune osservazioni presentate dal Comune di Fiumicino, cui si è dato successivo formale riscontro, la Regione Lazio ha presentato la richiesta, formalizzata con nota del 15 ottobre 2012, dell'introduzione di una specifica previsione per consentire la realizzazione dell'ampliamento dell'aeroporto di Fiumicino e delle relative opere infrastrutturali.

Poiché la richiesta non è mai rientrata nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta, pur avendo acquisito dalla stessa Regione Lazio un parere tecnico favorevole sugli atti all'esame, e presenta evidenti profili di insostenibilità ambientale rispetto alle finalità istitutive della Riserva, rivestendo d'altra parte carattere di interesse nazionale, si è ritenuto necessario richiedere con note del novembre 2012 una preventiva valutazione in merito della commissione di riserva, del Corpo Forestale dello Stato e dei Comuni di Fiumicino e di Roma, enti gestori della Riserva.

Nel corso dell'anno 2011, sono state, altresì, seguite le attività relative alla richiesta di ripermimetrazione e alle problematiche gestionali della Riserva delle Saline di Tarquinia, intervenendo nel confronto tra Corpo Forestale dello Stato, soggetto gestore, Comune di Tarquinia, concessionario delle aree demaniali e Agenzia del Demanio.

4.3. Piani di gestione e Regolamenti

Le Riserve naturali statali sono affidate per il maggior numero (125 su 147) alla gestione del Corpo Forestale dello Stato – ex ASFD (Azienda Statale Foreste Demaniali).

Le rimanenti sono affidate a soggetti diversi:

- n. 9 riserve biogenetiche (tra quelle istituite con D.M. 13.07.77) all'Ente parco nazionale della Sila;

⁹ Richiesta dettata dalla volontà di provvedere all'allargamento della strada per la risoluzione di problematiche di ordine pubblico connesse alla fruizione estiva dell'area.

- n. 4 (Cratere degli Astroni, Lago di Burano, Laguna di Orbetello, Le Cesine) all'associazione ambientalista WWF;
- n. 2 (Ventotene e S. Stefano, Litorale Romano) ai Comuni, rispettivamente di Ventotene e di Roma e Fiumicino;
- n. 2 (Bosco Siro Negri, Montagna di Torricchio) all'Università, rispettivamente di Pavia e di Camerino;
- n. 1 (Gola del Furlo) alla Provincia di Pesaro e Urbino;
- n. 1 (Torre Guaceto) ad un Consorzio - Comune di Brindisi, Comune di Carovigno, WWF;
- n. 1 (Isola di Vivara) a un Comitato di Gestione permanente;
- n. 1 (Abbadia di Fiastra) alla Fondazione Giustiniani Bandini, proprietaria della stessa;
- n. 1 (Tenuta di Castelporziano) al Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica.

La legge 394/91 e ss. mm. ii. stabilisce, all'art. 17, che le Riserve naturali statali si dotino del Piano di gestione e del relativo Regolamento attuativo (adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentite le Regioni a statuto ordinario e d'intesa con quelle a statuto speciale e con le Province autonome di Trento e Bolzano).

Particolare interesse, in quest'ambito, riveste il Piano di gestione della riserva naturale statale di Torre Guaceto, sul cui territorio insistono oltre alla Riserva anche l'area marina protetta, il Sito di Importanza Comunitaria e la Zona di Protezione Speciale omonimi, e che, pertanto, ha permesso di avviare una procedura innovativa che, con il concerto della Regione Puglia, ha consentito di ampliare il contenuto del Piano e di formalizzare con il decreto ministeriale di approvazione il primo esempio in Italia di strumento di gestione integrata del territorio¹⁰.

Nel corso dell'anno 2012, lo schema del regolamento attuativo del piano di gestione della riserva naturale statale di Torre Guaceto è stato sottoposto al Consiglio di Stato per il parere di cui all'art. 17 della legge n. 400/88.

Dopo un parere interlocutorio espresso nell'adunanza del 15 aprile 2012, l'Organo consultivo si è (parere n. 2694/2009) espresso in senso sostanzialmente favorevole, formulando alcune richieste e osservazioni che si è provveduto a recepire. Il testo così aggiornato è stato trasmesso, con nota del 31 ottobre 2012, all'Ufficio Legislativo per gli adempimenti previsti all'art. 17, comma 3, della legge n. 400/88 (comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri)¹¹.

¹⁰ Il Piano approvato sarà strumento di gestione della Riserva, dei siti comunitarie, integrato del regolamento dell'AMP, della stessa AMP, con un unico soggetto gestore rappresentato dall'attuale Consorzio di gestione (Comuni di Brindisi e Carovigno e WWF).

¹¹ Art. 17, comma 3, della legge n. 400/88 "Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge l

Sono proseguite le istruttorie per l'approvazione dei Piani di gestione e dei relativi regolamenti attuativi delle Riserve di Vincheto di Cellarda e Val Tovanella, di Bosco della Fontana, cui si è aggiunto l'avvio delle istruttorie delle altre riserve statali gestite dal Corpo Forestale dello Stato per le quali il suddetto Corpo ha già redatto gli strumenti di gestione, nell'ambito del piano delle attività previsto in esecuzione dell'Accordo di programma MATTM-CFS sottoscritto nel novembre 2011.

Si fa presente, comunque, che l'istruttoria di valutazione dei Piani e Regolamenti proposti dalle riserve naturali statali prevede, come per i Piani dei Parchi nazionali, oltre la verifica della rispondenza alle previsioni della legge n. 394/91 quella della coerenza con le finalità di conservazione dei siti di interesse comunitario (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS).

4.4. Trasferimento della gestione delle R. N. S. situate nei Parchi nazionali agli Enti Parco

Le leggi n. 394/91 e n. 426/98 hanno stabilito che le riserve naturali dello Stato e i relativi immobili fossero trasferiti agli Enti parco nazionali, ai fini dell'attuazione di quella omogeneità di gestione richiesta dal legislatore. In quest'ambito è utile ricordare anche l'intesa (ai sensi dell'art. 78, comma 2, del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112) espressa dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 12 ottobre 2000 che prevede, tra l'altro, l'affidamento delle riserve naturali ricadenti nei territori dei Parchi nazionali alla gestione dello Stato.

E', successivamente, intervenuta la legge di ordinamento del Corpo Forestale dello Stato n. 36 del 6 febbraio 2004 che, all'art. 4, conferma, tra l'altro, il trasferimento della gestione delle riserve naturali statali ricadenti in tutto o in parte nei parchi nazionali agli Enti Parco attraverso l'adozione di un D.P.C.M. adottato su proposta del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Nel dicembre 2010, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 recante "Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 42/2009", con la previsione all'art. 5, comma 2, che tra i beni esclusi dal trasferimento sono compresi anche i parchi nazionali e le riserve naturali statali, è stata interessata al

regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione".

procedimento anche l'Agenzia del Demanio, oltre che i rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato, la Federparchi ed i responsabili degli Enti Parco interessati.

In merito, alla procedura prevista dalla citata legge n. 36/2004 per il passaggio della gestione delle riserve naturali dello Stato situate all'interno dei parchi nazionali ai medesimi enti parco nazionali, ed alla luce delle disposizioni di cui al d.lgs. 85/2010 è stata avviata un'interlocuzione con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con l'Avvocatura Generale dello Stato, al fine di definire il rapporto tra le norme richiamate.

4.5. Contributo ordinario alle RNS

Per la gestione delle riserve naturali dello Stato Abbadia di Fiastra, Bosco Siro Negri, Cratere degli Astroni, Gola del Furlo, Isola di Vivara, Isole di Ventotene e S. Stefano, Lago di Burano, Laguna di Orbetello di Ponente, Le Cesine, Litorale Romano, Montagna di Torricchio, Tenuta di Castelporziano, Torre Guaceto e Valle Averno, sono stati assegnati i fondi necessari per le spese obbligatorie dichiarate dai propri enti gestori pari ad euro 3.011.072,00 (2011) e euro 3.109.603,96 (2012).

5. I Parchi e le Riserve regionali

I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali (art. 2 comma 2 legge 394/91).

Le riserve naturali regionali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche (art. 2 comma 3, legge 394/91).

Per quanto riguarda le aree naturali protette di interesse regionale, la legge n. 394/91 ha stabilito i principi cardine attraverso la predisposizione di norme-quadro, tutte improntate all'attribuzione alle autonomie locali - Province, Comunità Montane e Comuni - da parte delle Regioni di funzioni rilevanti come la partecipazione ai procedimenti istitutivi e la gestione delle stesse. Tale

impostazione è stata ribadita, e anzi, rafforzata dalla Legge Bassanini e dal d.lgs. n. 112/98, attuativo della legge medesima.

L'art. 24 della legge prevede che ciascun Parco regionale, in relazione alla peculiarità dell'area interessata, stabilisca, con apposito statuto, la forma organizzativa più adeguata.

6. Le aree protette ai sensi della legge n. 394/91 e la rete natura 2000

La Comunità Europea, al fine della conservazione della diversità biologica, degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ha previsto, nella Direttiva 92/43/CEE detta "Habitat", la creazione di un sistema coordinato e coerente di aree, denominato "Rete Natura 2000" e costituito da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e da Zone di Protezione Speciale (ZPS). La Direttiva Habitat è stata recepita in Italia con il DPR 357/97, integrato con il DPR 120/03.

Le Zone di Protezione Speciale sono già previste da un'altra Direttiva Comunitaria la 09/147/CE (già 79/409/CEE), detta "Uccelli" - recepita in Italia con la legge n. 157/92 - individuate dagli Stati membri per la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici.

Le Zone Speciali di Conservazione sono designate, d'intesa con le regioni, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sulla base di una procedura che prevede l'individuazione da parte degli Stati membri di proposti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e la successiva adozione, da parte della Commissione Europea, dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

Ad oggi sono stati individuati da parte delle Regioni italiane 2299 SIC, 27 dei quali sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione, e 609 ZPS; di queste, 332 sono siti di tipo C, ovvero SIC/ZSC coincidenti con ZPS. Le ZPS interessano oltre il 14% del territorio nazionale, i SIC oltre il 16% e le ZSC lo 0,1%; i siti della rete Natura 2000 coprono complessivamente il 21% del territorio nazionale, corrispondente a 6.379.090 ettari.

La Rete Natura 2000 interessa le regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea.

L'articolo 2 della legge n. 394/91 dopo aver classificato le aree naturali protette in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali statali e regionali, e aree marine protette, ha attribuito al Comitato per le aree naturali protette - soppresso dall'art. 7 del D. L.vo n. 281/97 e le cui funzioni sono ora esercitate dalla Conferenza Stato-Regioni - la potestà di "operare ulteriori classificazioni

delle aree protette per le finalità della presente legge e allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali...”

Il Comitato per le aree naturali protette con la deliberazione 2 dicembre 1996 ha, quindi, stabilito l’inserimento delle Zone di Protezione Speciale e delle Zone Speciali di Conservazione (Siti Natura 2000) nella classificazione delle aree naturali protette.

Tale scelta ha portato una conflittualità interpretativa, da una parte sostenendosi che la deliberazione del Comitato comportasse l’applicabilità anche ai siti Natura 2000 delle misure di salvaguardia e dei divieti previsti dalla legge n. 394/91, dall’altra che volontà del Comitato fosse stata semplicemente l’ampliamento del sistema delle aree protette, non volendo questo significare che si dovesse applicare ai siti comunitari il regime di tutela previsto dalla legge n. 394/91 ma solo la disciplina prevista dalla direttive comunitarie e dagli strumenti di recepimento nazionale, cioè dal D.P.R. n. 357/97 come modificato e integrato dal D.P.R. 120/03.

La normativa di recepimento sopraccitata attribuisce alle regioni e province autonome il compito di assicurare le misure opportune per evitare il degrado dei siti Natura 2000 (art. 4 comma 1) e di adottare le misure di conservazione necessarie, conformi alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie per cui i siti sono stati individuati (art. 4 comma 2); tali misure di conservazione possono implicare l’adozione di piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Per i siti Natura 2000 ricadenti all’interno di aree protette, il DPR n. 357/97 e s.m.i. stabilisce che vengano applicate le misure di conservazione per queste previste dalla L. 394/91 e dalla normativa regionale di recepimento; per le porzioni dei siti Natura 2000 ricadenti all’esterno dei perimetri delle aree naturali protette le regioni hanno il compito di adottare le misure di conservazione opportune e le eventuali norme di gestione (art. 4 comma 3).

L’emanazione del decreto 17 ottobre 2007 “*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*” ha integrato la disciplina inerente la gestione dei siti della Rete Natura 2000 individuando i criteri minimi uniformi sulla cui base le regioni e le province autonome sono tenute ad adottare le misure di conservazione o all’occorrenza i piani di gestione per tali aree. Tale decreto stabilisce tra l’altro che la gestione delle ZSC o delle ZPS ricadenti del tutto o in parte all’interno di un’area naturale protetta o di aree marine protette di rilievo nazionale rimanga affidata all’ente gestore dell’area protetta.

Nel marzo 2008 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha deliberato modifiche alla deliberazione 2 dicembre 1996

"Classificazione delle aree protette" del Comitato per le aree naturali protette facendo definitiva chiarezza sul regime di protezione da applicare ai siti della Rete Natura 2000: alle ZSC e alle ZPS si applica la disciplina di tutela prevista dal DPR 357/97 come modificato e integrato dal DPR 120/03, dal decreto del Ministro dell'ambiente 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000", dal decreto 17 ottobre 2007 e dai provvedimenti regionali.

Il processo di designazione delle ZSC, prevede scadenze differenziate a seconda delle regioni biogeografiche di appartenenza in base alla prima adozione, da parte della Commissione Europea, delle liste dei SIC. Attualmente, con decreto ministeriale del 7 febbraio 2013, sono state designate le prime 27 ZSC della Valle d'Aosta.; nelle restanti Regioni e Province Autonome sono in corso di definizione le misure di conservazione sito-specifiche funzionali alla successiva designazione con decreto ministeriale. In Italia tale processo registra un ritardo, che ha recentemente causato l'apertura di un caso EU pilot 4999/13/ENVI da parte della Commissione europea.

Per quanto riguarda i siti all'interno delle aree protette di rilievo nazionale prosegue il lavoro iniziato nel marzo 2009 con l'attivazione di un tavolo tecnico per l'armonizzazione delle misure di conservazione ai sensi della Direttiva "Habitat" all'interno dei Piani dei Parchi Nazionali, finalizzata alla designazione di tali siti come ZSC. Inoltre, nell'ambito dell'istruttoria per l'approvazione dei Regolamenti dei Parchi, viene valutata l'opportuna integrazione delle necessarie misure di conservazione specifiche per i siti Natura 2000 all'interno di tali aree protette.

La piena applicazione della Rete Natura 2000 rientra, altresì, fra le priorità individuate nell'Area di Lavoro 2 della Strategia Nazionale per la Biodiversità approvata il 7 ottobre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in piena sintonia anche con gli impegni che discendono dall'Obiettivo 1 della nuova Strategia per la Biodiversità dell'Unione Europea COM (2011) 244.